



INDENNITA' APE SOCIALE
PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORO PRECOCE
L.232/16 e decreti attuativi

Linea di Prodotto Previdenza

APE sociale – pensione anticipata per lavoro precoce

Si tratta di prestazioni entrate in vigore dal 1° maggio 2017
le cui modalità attuative sono state stabilite
per mezzo di appositi DPCM



- **Ape sociale (sperimentale fino al 31.12.2018)** = indennità pagata dallo Stato, corrisposta ad alcune categorie di lavoratori in situazione di disagio, serve per raggiungere la pensione di vecchiaia
- **Pensione per lavoro precoce** = possibilità, per chi ha iniziato a lavorare presto e appartiene ad alcune categorie di lavoratori in situazione di disagio, di accedere alla pensione anticipata con un requisito contributivo ridotto rispetto a quello ordinario

APE SOCIALE

Lavoratori interessati

Dipendenti e autonomi iscritti all'AGO, alle forme esclusive, alle forme sostitutive, alla Gestione Separata che:

a. siano disoccupati:

- *per licenziamento, anche collettivo, o per dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale secondo la procedura L. 604/66*
- *che, da almeno 3 mesi, hanno smesso di fruire della prestazione di disoccupazione spettante*

b. assistano, da almeno 6 mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente convivente di 1° grado con handicap grave

c. abbiano una invalidità civile almeno al 74%

d. siano lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 6 anni, continuativamente, lavori «pesanti» (vedi elenco)

Età

Almeno 63 anni

Contributi

- Almeno 30 anni per disoccupati, assistenti di parenti disabili, invalidi civili
- Almeno 36 anni per chi svolge lavori pesanti

Per il perfezionamento dei 30 e 36 anni di ctb si utilizza tutta la contribuzione versata e accreditata, a qualsiasi titolo, nell'AGO, nelle gestioni esclusive, nelle forme sostitutive, nella gestione separata. Se coincidente, si considera una sola volta. Non è possibile totalizzare i periodi esteri

APE SOCIALE

Condizioni	<ul style="list-style-type: none">• Cessazione del rapporto di lavoro• No titolarità pensione diretta
Misura	<ul style="list-style-type: none">• E' pari all'importo mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione• L'importo non può superare i 1500 euro lordi al mese e non è rivalutabile• E' erogata per 12 mensilità annuali <p><i>In caso di contribuzione versata/accreditata in più gestioni, la rata mensile è calcolata pro-quota per ciascuna gestione, in base ai periodi di iscrizione, alle singole retribuzioni e secondo le specifiche regole di calcolo</i></p>
Compatibilità	<ul style="list-style-type: none">• E' compatibile con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e redditi da lavoro autonomo entro 4.800 euro annui <i>se tali importi vengono superati, l'Ape sociale è indebita e l'Inps procede al recupero</i>• E' incompatibile con trattamenti di sostegno del reddito connessi alla disoccupazione incluso Asdi• E' incompatibile con indennizzo commercianti
Decadenza	<ul style="list-style-type: none">• Dalla data di decorrenza della pensione anticipata• Qualora venga meno la residenza in Italia• In caso di superamento dei limiti di reddito da lavoro

APE SOCIALE

Domanda 1: riconoscimento condizioni di accesso all'Ape sociale

- Deve essere presentata all'Inps di residenza (ricevuta con data e ora di ricezione)
- Entro il 15.07.2017 se condizioni e requisiti presenti entro il 31.12.2017
- Entro il 31.03.2018 se condizioni e requisiti presenti entro il 31.12.2018
- Se presentata dopo, comunque entro il 30 novembre di ogni anno, verrà presa in considerazione compatibilmente con le risorse disponibili

Documentazione

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per le condizioni previste dalla legge, esistenti già al momento della domanda o entro la fine dell'anno di presentazione
- A seconda delle categorie di appartenenza:
 - ✓ Lettera di licenziamento/dimissioni per giusta causa/verbale di accordo di risoluzione consensuale
 - ✓ Certificazione di handicap in situazione di gravità
 - ✓ Verbale di invalidità civile
 - ✓ Contratto di lavoro/busta paga, dichiarazione datore di lavoro sui periodi di lavoro, mansioni svolte, contratto collettivo, inquadramento retributivo, ecc.

APE SOCIALE

Monitoraggio e criteri

- E' effettuato dall'Inps sulla base del raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia
- A parità di requisito, sulla base della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'Ape sociale

Esito del monitoraggio

- Se le risorse finanziarie necessarie sono superiori allo stanziamento, l'Inps individua i soggetti esclusi dall'Ape sociale e al posticipo della decorrenza
- Se le risorse stanziare sono sufficienti, l'Inps individua i soggetti destinatari dell'Ape sociale per il 2017 e 2018, nell'ambito delle domande positivamente certificate e secondo i criteri di prossimità all'età pensionabile

Comunicazioni Inps

Ricevuta la domanda 1 ed effettuata la verifica delle condizioni e il monitoraggio delle domande presentate, l'Inps comunica all'interessato entro il 15 ottobre 2017 ed entro il 30 giugno 2018:

- 1) Il riconoscimento delle condizioni e la prima decorrenza
- 2) Il riconoscimento delle condizioni con decorrenza differita (se risorse non sufficienti)
- 3) Il rigetto della domanda se non sussistono le condizioni richieste

APE SOCIALE

Domanda 2: accesso all'Ape sociale

- **Deve essere presentata all'Inps di residenza**
- ✓ **dopo la ricezione della comunicazione di certificazione dell'Inps**
- ✓ **contestualmente alla domanda di riconoscimento delle condizioni (dom. 1) se sussistono già i requisiti e le condizioni (per non perdere mensilità di indennità)**

Decorrenza e durata

- **E' corrisposta:**
- ✓ **a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda**
- ✓ **fino al raggiungimento dell'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia**

Fase di prima applicazione: domande presentate entro il 30.11.17

- **E' corrisposta:**
- ✓ **a decorrere dalla data di maturazione delle condizioni**
- ✓ **al massimo, dal 1° maggio 2017**

Pensione per lavoratori precoci

Lavoratori interessati

Dipendenti e autonomi iscritti all'AGO, alle forme esclusive e alle forme sostitutive, che:

a. siano disoccupati:

- *per licenziamento, anche collettivo, o per dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale secondo la procedura L. 604/66*
- *che, da almeno 3 mesi, hanno smesso di fruire della prestazione di disoccupazione spettante*

b. assistano, da almeno 6 mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente convivente di 1° grado con handicap grave

c. abbiano una invalidità civile almeno al 74%

d. siano lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 6 anni, continuativamente, lavori «pesanti» (vedi elenco) o lavori «usuranti» (vedi elenco)

Condizione

- Almeno 12 mesi di ctb da effettivo lavoro prima dei 19 anni di età

Contributi

- Almeno 41 anni di ctb
- Con l'adeguamento relativo all'incremento della speranza di vita dal 2019
- Maturati anche con il cumulo L. 228/12 dei periodi non coincidenti presenti nell'Ago, forme sostitutive ed esclusive, gestione separata e enti di previdenza liberi professionisti

Pensione per lavoratori precoci

Incumulabilità e sospensione della pensione

- ✓ **Non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato e autonomo per il periodo di tempo intercorrente tra l'anzianità contributiva al momento del pensionamento (almeno 41 anni) e il raggiungimento virtuale di quella prevista ordinariamente per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini)**
- ✓ **In caso di percezione di redditi da lavoro, la pensione è sospesa dalla data di decorrenza fino alla conclusione del periodo per il quale è previsto il divieto di cumulo, e l'Inps recupera le rate di pensione già erogate**
- ✓ **Non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività faticose/usuranti**

Cumulabilità

E' sempre cumulabile con la maggiorazione contributiva di 2 mesi per ogni anno di lavoro dipendente svolto con invalidità superiore al 74% (art.80, L.388/2000)

Pensione per lavoratori precoci

Domanda 1: riconoscimento condizioni per l'accesso alla pensione

- Deve essere presentata all'Inps di residenza (ricevuta con data e ora di ricezione)
- Entro il 15.07.2017 se condizioni e requisiti presenti entro il 31.12.2017
- Entro il 1.3.2018 se condizioni e requisiti presenti entro il 31.12.2018
- Se presentata dopo, comunque entro il 30 novembre di ogni anno, verrà presa in considerazione compatibilmente con le risorse disponibili

Sussistenza condizioni

- Le condizioni devono sussistere al momento di presentazione della domanda 1, ad eccezione di:
 - Anzianità contributiva
 - Periodo trimestrale di conclusione della prestazione di disoccupazione
 - Periodo continuativo di 6 anni dell'attività lavorativa

Questi requisiti devono, in ogni caso, maturare entro la fine dell'anno di presentazione della domanda

Documentazione

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per le condizioni previste dalla legge, esistenti già al momento della domanda o entro la fine dell'anno di presentazione
- A seconda delle categorie di appartenenza:
 - ✓ Lettera di licenziamento/dimissioni per giusta causa/verbale di accordo di risoluzione consensuale
 - ✓ Certificazione di handicap in situazione di gravità
 - ✓ Verbale di invalidità civile
 - ✓ Contratto di lavoro/busta paga, dichiarazione datore di lavoro sui periodi di lavoro, mansioni svolte, contratto collettivo, inquadramento retributivo, ecc.

Pensione per lavoratori precoci

Monitoraggio e criteri

- E' effettuato dall'Inps, sulla base del raggiungimento del requisito contributivo ridotto
- A parità di requisito, sulla base delle data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso alla pensione precoci

Esito del monitoraggio

- Se le risorse finanziarie necessarie sono superiori allo stanziamento, l'Inps individua i soggetti esclusi e al posticipo della decorrenza
- Se le risorse stanziare sono sufficienti, l'Inps individua i soggetti destinatari dell'Ape sociale per il 2017 e 2018, nell'ambito delle domande positivamente certificate e secondo i criteri di prossimità all'età pensionabile

Comunicazioni Inps

Ricevuta la domanda 1 ed effettuata la verifica delle condizioni e il monitoraggio delle domande presentate, l'Inps comunica all'interessato entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- 1) Il riconoscimento delle condizioni e la prima decorrenza
- 2) Il riconoscimento delle condizioni con decorrenza differita (se risorse non sufficienti)
- 3) Il rigetto della domanda, se non sussistono le condizioni richieste

Pensione per lavoratori precoci

Domanda 2: accesso alla pensione

- Deve essere presentata all'Inps di residenza
- ✓ dopo la ricezione della comunicazione di certificazione dell'Inps
- ✓ contestualmente alla domanda di riconoscimento delle condizioni (dom. 1) se sussistono già i requisiti e le condizioni (per non perdere mensilità di indennità)

Decorrenza

- E' corrisposta:
- ✓ a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda

Fase di prima applicazione: domande presentate entro il 30.11.17

- E' corrisposta:
- ✓ a decorrere dalla data di maturazione delle condizioni
- ✓ al massimo, dal 1° maggio 2017

ELENCAZIONE LAVORATORI ADDETTI AD ATTIVITA' «PESANTI» (L.232/16 - ALL. C, C. 179 /ALL. E, C. 199)

- A) operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- B) conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- C) conciatori di pelli e pellicce
- D) conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- E) conduttori di mezzi pesanti e camion
- F) personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- G) addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- H) Insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido
- I) facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
- J) personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- K) operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

ELENCAZIONE LAVORATORI ADDETTI AD ATTIVITÀ «USURANTI» (DLGS 67/11)

- a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, di cui al DM 19 maggio 1999 (Decreto Salvi);
- b) lavoratori notturni, nelle seguenti categorie:
 - 1) lavoratori a turni, che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 e non inferiore a 64;
 - 2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
- c) lavoratori addetti a lavorazioni a catena;
- d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo